

CIRCOLARE N. 3/2021

8 GENNAIO 2021

LEGGE DI BILANCIO 2021 – MISURE DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Sommario:

- 1- *Blocco licenziamenti fino al 31 marzo*
- 2- *Rinnovo dei contratti a tempo determinato*
- 3- *Nuova CIG Covid – 19 ed esonero alternativo*

1- Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo

La legge di Bilancio 2021 estende fino al 31 marzo il divieto di recedere dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso). **Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:**

- **dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa**, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
- **in caso di fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
- **nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del

rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l'indennità di disoccupazione (Naspi).

2- Rinnovo dei contratti a tempo determinato

Con il comma 279 dell'articolo 1, è stato differito dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 93, comma 1, del Decreto Legge n. 34 del 2020 in materia di contratti a termine.

I contratti a termine nel settore privato potranno essere rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm., ossia per:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
- altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'ordinaria attività.

3- Nuova CIG Covid-19 ed esonero alternativo

La legge di Bilancio 2021 inoltre prevede **la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.**

Tali 12 settimane (gratuite) devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:

- il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché in tema di trattamenti di integrazione salariale.

Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto Ristori (D.L. 137/2020, convertito) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.

È riconosciuto ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021.



Dott. Eros CECCHERINI

Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti

Dott. Simone SECCI

Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti

Dott.ssa Gaia CECCHERINI

Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti

Dott.ssa Antonella SCHIPANI

Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti

Dott. Samuele GUERRINI

Dottore Commercialista – Revisore Legale dei Conti

Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

Tutti i predetti benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021).

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti

I Professionisti dello Studio